



Norme operative per gli allevamenti iscritti al libro genealogico

Funzioni degli allevamenti

Gli allevamenti di cui all'art. 22 comma 2 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie cunicola, provvedono alla diffusione del progresso genetico realizzato presso l'allevamento nucleo centrale (ANC) mediante la riproduzione in incrocio di soggetti provenienti da detto centro.

I riproduttori meticci prodotti vengono certificati mediante procedure telematiche predisposte dall'Ufficio centrale.

I requisiti degli allevamenti

Ogni allevamento, di cui all'art. 22 comma 2, deve disporre delle gabbie necessarie ad allevare i riproduttori maschi e femmine, nonché la loro progenie in condizioni di salubrità e benessere, secondo la normativa vigente.

Le attrezzature dell'allevamento devono essere tali da consentire la precisa individuazione di ogni singola gabbia mediante un apposito sistema di numerazione e registrazione.

La gestione aziendale deve essere accurata e basata su precise ed esaustive registrazioni scritte degli eventi vitali e riproduttivi.

L'organizzazione aziendale deve infine consentire un'agevole individuazione dei meticci garantendone allo stesso tempo con la massima possibile certezza l'attribuzione delle ascendenze.

Il possesso dei requisiti sopra descritti e di quelli previsti dall'art. 10 del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico devono essere verificati da una visita preliminare da parte di un tecnico dell'U.C.

L'operatività degli allevamenti

Per garantire l'efficace diffusione del progresso genetico nelle popolazioni commerciali, gli allevamenti di cui all'art. 22 comma 2, sono tenuti ad acquistare dall'ANC, di volta in volta, lotti minimi di almeno 350 (trecentocinquanta) femmine. Per l'inseminazione di dette fattrici l'allevamento deve acquistare o già disporre di un numero minimo di 20 riproduttori maschi comunque nati presso l'ANC.

I riproduttori provenienti dall'ANC vengono individualmente registrati in un registro aziendale, anche informatico, continuamente aggiornato con gli estremi della gabbia in cui si trova il soggetto.

Possono essere certificati solamente i prodotti di incrocio tra soggetti di razze diverse nati presso l'ANC.

Le fattrici selezionate non possono in alcun caso essere utilizzate come balie, ed i coniglietti nati da genitori selezionati possono diventare riproduttori certificati solo se svezzati dalla propria madre naturale.

I riproduttori meticci devono essere individualmente identificati mediante tatuaggio auricolare entro il sessantesimo giorno d'età. Il tatuaggio deve essere apposto sull'orecchio sinistro mediante apposita tenaglia rotativa fornita dall'Ufficio centrale. Il tatuaggio è composto da due caratteri alfabetici indicanti l'allevamento e da sei caratteri numerici per l'identificazione del soggetto.

L'allevamento provvede a registrare tutti gli eventi vitali e riproduttivi relativi ai soggetti selezionati nati presso l'ANC ed agli eventi vitali dei loro figli. In particolare vengono registrati:

Ingressi : Data, tipo genetico, matricola, sesso e data nascita (acquisto, marcatura, ecc.)
Inseminazioni : Data, Razza e matricola femmina, razza e matricola maschio
Parto : Data, Razza e matricola madre, numero nati vivi
Svezzamento : Data, Razza e matricola madre, numero svezzati
Uscita : Data, tipo genetico, matricola, sesso, causa uscita (vendita, morte, ecc.)

Certificazione dei riproduttori

L'allevamento può emettere certificati per i meticci prodotti come sopra, utilizzando un'apposita procedura telematica messa a punto dall'U.C. Detta procedura consentirà la stampa dei certificati verificando, ove possibile, anche la compatibilità dei dati inseriti dall'allevatore.

Norma transitoria

Per consentire la messa a regime del sistema nonché la predisposizione dei protocolli operativi e dei necessari servizi di supporto, le norme di cui sopra entrano in vigore dal 1 gennaio 2007.